

SCADENZE CONTRATTUALI

Alimentari – Aziende Industriali

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 5 febbraio 2016 per dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari, con decorrenza dal 1° ottobre 2018, ha previsto degli incrementi retributivi.

Autotrasporti, merci e logistica

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica con decorrenza dal 1° ottobre 2018, ha previsto degli incrementi retributivi.

Nuovi minimi tabellari – Riders

L'accordo 18 luglio 2018 per l'applicazione delle parti normative ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro disciplinante i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica prevede l'inserimento dei fattorini (cd. riders) nel predetto CCNL e stabilisce, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi.

Cemento – Aziende industriali

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 24 novembre 2015 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi.

Chimica, gomma, vetro – Piccola e media industria

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 26 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 25 luglio 2013, integrato a settembre 2013, per i lavoratori delle PMI dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi.

Credito

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 31 marzo 2015 per il rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ha previsto, a far data dal 1° ottobre 2018, degli incrementi retributivi.

Edilizia – Aziende industriali

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative ha previsto la costituzione di un Fondo nazionale paritetico per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, destinato al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.

Casse Edili

L'accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative ha previsto che, a partire dal 1° ottobre 2018, il contributo alla Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,25%,

ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal CCNL 1° luglio 2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018.

Fondo incentivo all'occupazione

L'accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative ha previsto, a partire dal 1° ottobre 2018, da parte delle imprese un versamento presso le Casse Edili di un contributo, destinato ad un Fondo per incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore, pari allo 0,10% della retribuzione.

Fondo prepensionamenti

L'accordo 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative ha modificato la contribuzione destinata ai lavori usuranti – Lavori pesanti. Dal 1° ottobre 2018, le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili hanno solo lo scopo di anticipare l'accesso al pensionamento dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Il contributo dello 0,10% della retribuzione viene innalzato nella misura complessiva dello 0,20%.

SCADENZE AMMINISTRATIVE

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

È possibile, per i contribuenti obbligati al versamento delle ritenute e dell'IVA, ravvedere il mancato o insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.